

## LEGGE DI BILANCIO 2024

### SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E DEL LAVORO

#### INDICE

#### LAVORO

- ART. 1, comma 15 [Esonero contributi a carico del lavoratore](#) – pag. 2
- ART. 1, commi 16-17 [Fringe Benefit](#) – pag. 2
- ART. 1, comma 18 [Detassazione premi produttività](#) – pag. 2
- ART. 1, commi 21-24 [Trattamento Integrativo speciale Turismo](#) – pag. 2
- ART. 1, commi 60-62 [Controlli lavoro domestico](#) – pag. 3
- ART. 1, commi 142-155 [ISCRO](#) – pag. 3
- ART. 1, comma 177 [Bonus Asilo Nido](#) – pag. 3
- ART. 1, comma 179 [Indennità Congedo Parentale](#) – pag. 4
- ART. 1, commi 180-182 [Esonero contributivo lavoratrici madri](#) – pag. 4
- ART. 1, comma 183 [Determinazione dell'ISEE](#) – pag. 4
- ART. 1, commi 191-193 [Esonero contributivo donne vittime di violenza](#) – pag. 4
- ART. 1, commi 395-396 [Permessi di soggiorno per crisi Ucraina](#) – pag. 4
- ART. 1, commi da 64 a 67 [Cessioni di fabbricati con interventi superbonus](#) – pag. 6
- ART. 1, commi da 78 a 85 [Regolarizzazione del magazzino](#) – pag. 6
- ART. 1, comma 88 [Interventi edilizi-aumento della ritenuta su bonifici parlanti](#) – pag. 7
- ART. 1, commi 89-90 [Ritenuta sulle provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione](#) – pag. 7
- ART. 1, comma 91 [Nuove aliquote per IVIE e IVAFE](#) – pag. 8
- ART. 1, comma 92 [Imponibilità della costituzione dei diritti reali immobiliari](#) – pag. 8
- ART. 1, commi da 94 a 97 [Ruoli scaduti per importi superiori a €100.000 – Divieto di compensazione nel modello F24](#) – pag. 8
- ART. 1, commi da 94 a 97 [Presentazione modelli F24 contenenti compensazioni](#) – pag. 8
- ART. 1, comma 99 [Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività](#) – pag. 9

#### FISCO E IMPRESE

- ART. 1, comma 44 [Rinvio di “Plastic Tax” e “Sugar Tax”](#) – pag. 5
- ART. 1, commi 45-46 [Aliquote IVA](#) – pag. 5
- ART. 1, commi 52 e 53 [Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni](#) – pag. 5
- ART. 1, comma 63 [Locazioni brevi-Modifica aliquota cedolare secca](#) – pag. 6
- ART. 1, commi 101-107 [Misure in materia di rischi catastrofali](#) – pag. 9
- ART. 1, commi 296-297 [Credito d'imposta autotrasportatori conto terzi](#) – pag. 9

## LEGGE DI BILANCIO E MANOVRA FISCALE 2024

È stata pubblicata la Legge di Bilancio (L. 213/2023) sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2023, S.O. n. 40/L, in vigore dal 1° gennaio 2024.

Quest'anno, più che mai, le novità sono frammentate in diversi decreti: Riforma IRPEF, Legge di Bilancio e Decreto Adempimenti.

In primo luogo ci concentriamo sulla Legge di Bilancio, scopriamo quindi quali sono le **principali novità** introdotte in ambito fiscale e lavorativo.

### LAVORO

#### ➤ ART. 1, COMMA 15\_ ESONERO CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE

Viene confermata anche per il 2024 la riduzione del cuneo fiscale, mediante **esonero dei contributi lvs a carico del lavoratore**.

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con **esclusione dei rapporti di lavoro domestico**, è riconosciuto **un esonero di 6 punti percentuali**, senza effetti sul rateo della tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali lvs a carico del lavoratore. L'esonero è riconosciuto a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata sulla base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima.

L'esonero è **incrementato**, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la **retribuzione imponibile**, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo **mensile di 1.923 euro**, al netto del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

#### ➤ ART. 1, COMMI 16-17\_ FRINGE BENEFIT

Viene **innalzata**, limitatamente al periodo d'imposta 2024 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, Tuir, **la soglia di esenzione relativa ai Fringe Benefit**.

Nel 2024 non concorrono a formare il reddito, entro **il limite complessivo di 1.000 euro**, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il **pagamento delle utenze domestiche** del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite è **elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico**, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati.

**Il limite pari a 2.000 euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.**

#### ➤ ART. 1, COMMA 18\_ DETASSAZIONE PREMI PRODUTTIVITA'

Confermata, sempre in via sperimentale e non strutturale, la **riduzione dell'aliquota** per i premi di produttività (articolo 1, comma 182, L.208/2015): per i premi e le somme erogati nell'anno 2024 l'aliquota dell'imposta sostitutiva è ridotta al **5%** (in luogo dell'ordinario 10%).

#### ➤ ART. 1, COMMI 21-24\_ TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE TURISMO

Viene confermato, sempre in via temporanea, il trattamento integrativo speciale per il settore turismo.

Per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, ai lavoratori degli **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo**, ivi inclusi gli **stabilimenti termali**, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al **15%** delle retribuzioni lorde corrisposte **in relazione al lavoro notturno** e alle prestazioni di **lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi**.

Sono destinatari della misura i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di **reddito** di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, **a 40.000 euro**.

**Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale turismo su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023.**

➤ **ART. 1, COMMI 60-62\_CONTROLLI LAVORO DOMESTICO**

Al fine di contrastare l'evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico, l'agenzia delle Entrate e l'INPS, con modalità definite d'intesa tra loro, realizzano la piena **interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati**, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate.

➤ **ART. 1, COMMI 142-155\_ISCRO**

Diviene strutturale dal 1° gennaio 2024, **l'identità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)**, introdotta in via sperimentale nel periodo 2021-2023.

L'ISCRO, **erogata dall'INPS** nei limiti di spesa previsti, è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata che esercitano per **professione abituale attività di lavoro autonomo** e che presentano i seguenti requisiti:

- ✓ Non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- ✓ Non essere beneficiari di assegno di inclusione;
- ✓ Aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti dell'anno precedente alla presentazione della domanda;
- ✓ Aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
- ✓ Essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- ✓ Essere titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

I primi due requisiti devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità.

La domanda è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica **entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione**.

**L'ISCRO non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa**; la cessazione della Partita IVA nel corso dell'erogazione dell'ISCRO determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.

**L'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale**, i cui criteri e modalità di definizione saranno adottati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per finanziare l'ISCRO, è previsto un **aumento dell'aliquota aggiuntiva alla Gestione separata pari a 0,35 punti percentuali** a decorrere dall'anno 2024 per i soggetti interessati. L'ISCRO concorre alla formazione del reddito.

➤ **ART. 1, COMMA 177\_BONUS ASILO NIDO**

Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore **dell'ISEE fino a 40.000 euro**, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, l'incremento del buono è **elevato a 2.100 euro**.

➤ **ART. 1, COMMA 179\_ INDENNITA' CONGEDO PARENTALE**

L'indennità per il **congedo parentale è elevata**, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva **di 2 mesi** fino al sesto anno di vita del bambino, **alla misura dell'80% della retribuzione**, nel limite massimo di un mese, e alla misura del 60% della retribuzione, nel limite massimo di un ulteriore mese, elevato all'80% per il solo anno 2024.

Si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, **successivamente al 31 dicembre 2023**.

➤ **ART. 1, COMMI 180-182\_ ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI**

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un **esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore**, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, **nel limite massimo di 3.000 euro**, riparametrato su base mensile.

L'esonero è **riconosciuto**, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 **anche alle lavoratrici madri di 2 figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato**, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, **fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo**. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

➤ **ART. 1, COMMA 183\_ DETERMINAZIONE DELL'ISEE**

Nella determinazione dell'ISEE sono **esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato**, nonché i prodotti finanziari di raccolta di risparmio con obbligo di rimborso assistito alla garanzia dello Stato.

➤ **ART. 1, COMMI 191-193\_ ESONERO CONTRIBUTIVO DONNE VITTIME DI VIOLENZA**

Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono **donne disoccupate vittime di violenza**, beneficiarie del c.d. Reddito di Libertà al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto **l'esonero del versamento dei contributi previdenziali**, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, **nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui**, riparametrato e applicato su base mensile, nel limite delle risorse stanziate.

Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di **lavoro a tempo determinato**, anche in somministrazione, l'esonero spetta per **12 mesi alla data dell'assunzione**. **Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato** l'esonero si prolunga **fino al diciottesimo mese** dalla data dell'assunzione. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro **a tempo indeterminato**, **l'esonero spetta per un periodo di 24 mesi** dalla data di assunzione. In sede di prima applicazione, la previsione si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

➤ **ART. 1, COMMI 395-396\_ PERMESSI DI SOGGIORNO PER CRISI UCRAINA**

I permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2024, ma perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione Europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.

Tali permessi di soggiorno possono essere convertiti, a richiesta dell'interessato, in permessi di soggiorno per lavoro, per l'attività effettivamente svolta, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, D.Lgs. 286/1998.

## FISCO E IMPRESE

### ➤ ART. 1, COMMA 44\_RINVIO DI "PLASTIC TAX" E "SUGAR TAX"

È stato disposto il **differimento all'01.07.2024** dell'efficacia delle disposizioni relative a:

- imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (cosiddetta "**Plastic Tax**");
- imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (cosiddetta "**Sugar Tax**").

### ➤ ART. 1, COMMI 45-46\_ALIQUOTE IVA

La Legge di Bilancio 2024 prevede:

- il mantenimento dell'aliquota del **10% sulle cessioni di pellet** in relazione ai mesi di gennaio e febbraio 2024;
- l'**innalzamento dal 5% al 10%** dell'aliquota IVA per:
  - ✓ **latte in polvere o liquido** per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
  - ✓ **le preparazioni alimentari** di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto;
  - ✓ **i pannolini per bambini**;
  - ✓ **i prodotti assorbenti** e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile e per le coppette mestruali;
- l'innalzamento dal 5% al **22%** dell'aliquota IVA per i **seggolini per bambini** da installare negli autoveicoli.

### ➤ ART. 1, COMMI 52 E 53\_RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI

Vengono **prorogati** anche per il 2024 i regimi per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni per la **rivalutazione dei terreni**.

Pertanto, persone fisiche, società semplici, enti non commerciali potranno **rivalutare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti**, al di fuori del regime d'impresa, alla data dell'**01.01.2024**.

Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, è necessario che, entro il 30.06.2024, un professionista abilitato rediga e asseveri la **perizia di stima** della partecipazione o del terreno. Per quanto riguarda, invece, la rideterminazione del valore delle partecipazioni quotate è possibile assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023.

L'imposta sostitutiva da versare per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni ha aliquota unica del **16%** e deve essere versata:

- per l'intero ammontare entro il **30.06.2024**;
- in caso di opzione per il **versamento rateale**, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30.06.2024, il 30.06.2025 e il 30.06.2026. Le rate successive alla prima dovranno essere **maggiorate** degli interessi **del 3% annuo a decorrere dal 30.06.2024**.

La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30.06.2024, del totale dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

➤ **ART. 1, COMMA 63\_ LOCAZIONI BREVI-MODIFICA ALIQUOTA CEDOLARE SECCA**

Intervenendo sull'art. 4 del DL 50/2017, la Legge di Bilancio 2024 ha elevato l'aliquota della cedolare secca applicabile, su opzione, ai contratti di locazione breve stipulati al di fuori dell'esercizio d'impresa.

In particolare, a partire dal **01.01.2024**, la **cedolare secca** trova applicazione con aliquota del **26%** in caso di opzione sulle **locazioni brevi**. Tuttavia, viene precisato che l'aliquota resta pari al **21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a un'unità immobiliare** individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

In sintesi, a partire dall' 01.01.2024:

- è possibile conservare l'aliquota del 21% limitatamente a un solo immobile destinato alla locazione breve;
- si applica l'aliquota del 26% sui redditi derivanti dalla locazione breve di altri immobili diversi da quello sopra indicato;
- la cedolare secca non può applicarsi se il proprietario destina alla locazione breve più di 4 immobili nel periodo d'imposta. In questo caso, si ricade nell'esercizio di impresa che è incompatibile con la cedolare secca e con la definizione di locazione breve.

Infine, la normativa sulle locazioni brevi impone agli intermediari (i.e. soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e/o gestiscono portali telematici per mettere in contatto locatori e locatari) di operare, in qualità di sostituti di imposta, una **ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e dei corrispettivi**, se incassati, all'atto del pagamento al beneficiario. La Legge di Bilancio 2024 non modifica l'ammontare di tale ritenuta ma dispone che la medesima sia sempre operata a titolo di acconto mentre, secondo la disciplina vigente fino al 31.12.2023, la ritenuta si riteneva operata a titolo d'imposta in caso di opzione per la cedolare secca.

➤ **ART. 1, COMMI DA 64 A 67\_ CESSIONI DI FABBRICATI CON INTERVENTI SUPERBONUS**

A decorrere dall' 01.01.2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus che si sono conclusi da non più di 10 anni all'atto della cessione.

Ai fini del calcolo della plusvalenza, viene stabilito che:

- se gli **interventi** superbonus sono **conclusi da non più di 5 anni all'atto di cessione**, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito relativo alla detrazione spettante o dello "sconto sul corrispettivo";
- se gli interventi superbonus sono **conclusi da più di 5 anni, ma entro 10 anni all'atto di cessione**, si tiene conto del 50% delle spese se si è fruito dell'agevolazione nella misura del 110% e se sono state esercitate le suddette opzioni di cessione o sconto.

Alle suddette plusvalenze è possibile applicare l'imposta sostitutiva dell'**IRPEF del 26%**.

In ogni caso, non sono rilevanti, ai fini delle imposte sui redditi, le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili acquisiti per successione o che sono stati adibiti ad abitazioni principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o per la maggior parte del periodo d'imposta, qualora tra la data di acquisto o costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 5 anni.

➤ **ART. 1, COMMI DA 78 A 85\_ REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO**

In relazione al periodo d'imposta in corso al 30.09.2023, viene consentito agli esercenti attività d'impresa, escluse le imprese in contabilità semplificata, di **regolarizzare le rimanenze di magazzino**, adeguandole alla situazione di giacenza effettiva.

La regolarizzazione può riguardare le rimanenze di:

- **beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;**
- **materie prime e sussidiarie**, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, **acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.**

Restano, invece, **escluse** da tale agevolazione le rimanenze relative a:

- **commesse infrannuali** ancora in corso di esecuzione al termine dell'esercizio valutate in base alle spese sostenute;
- **opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale.**

L'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:

- 1) **L'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi.** In questo caso, occorre provvedere al versamento:
  - ✓ **dell'IVA**, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività che sarà determinato da un successivo decreto. L'aliquota media IVA è ottenuta dal rapporto tra l'IVA relativa alle operazioni, diminuita dell'IVA relativa alla cessione di beni ammortizzabili, e il volume d'affari;
  - ✓ **di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, IRES e IRAP** pari al 18% della differenza tra:
    - l'ammontare dell'imponibile ai fini IVA come sopra determinato;
    - il valore del bene eliminato.

Le imposte dovute vanno versate in due rate di pari importo rispettivamente entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30.09.2023 ed entro il termine di versamento della seconda rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024. In caso di mancato pagamento delle imposte dovute per l'adeguamento nei termini previsti, conseguirà l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato. In ogni caso, resta possibile avvalersi del **ravvedimento operoso** secondo le disposizioni generali. **L'imposta sostitutiva è indeducibile dalle imposte sui redditi e relative addizionali dall'IRAP.**

- 2) **l'iscrizione delle esistenze iniziali** in precedenza omesse ottenendo il riconoscimento di costi che, altrimenti, non avrebbero rilevanza fiscale.

Infine, occorre considerare che:

- **l'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30.09.2023;**
- **la regolarizzazione non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere;**
- **i valori risultanti dall'adeguamento sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30.09.2023 nel limite del valore iscritto o eliminato. Tali valori non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti.**

#### ➤ ART. 1, COMMA 88\_INTERVENTI EDILIZI-AUMENTO DELLA RITENUTA SU BONIFICI PARLANTI

A decorrere dall' 01.03.2024, viene **innalzata al'11%** (in luogo all'8%) **la ritenuta d'acconto sui pagamenti effettuati con bonifico in relazione ad oneri deducibili** o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

L'innalzamento delle ritenute riguarda, nello specifico, **il superbonus, il sisma-bonus, il bonus casa 50% e il bonus barriere 75%.**

#### ➤ ART. 1, COMMI 89-90\_RITENUTA SULLE PROVVIGIONI PERCEPITE DAGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE

Dal 1.04.2024, saranno **soggette a ritenuta d'acconto** anche le **provvigioni percepite**:



- dagli **agenti di assicurazione** per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
- dai **mediatori di assicurazione** per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

➤ **ART. 1, COMMA 91\_NUOVE ALIQUOTE PER IVIE E IVAFE**

A partire dall' 01.01.2024, l'**IVIE** viene incrementata all'**1,06%** mentre l'**IVAFAE** passa allo **0,4%** limitatamente ai **prodotti finanziari detenuti in Paesi black list** di cui al DM 04.05.99.

L'incremento riguarda anche gli investimenti esteri effettuati in data antecedente all'01.01.2024.

➤ **ART. 1, COMMA 92\_IMPONIBILITA' DELLA COSTITUZIONE DEI DIRITTI REALI IMMOBILIARI**

La Legge di Bilancio 2024 interviene sull'art. 9, comma 5, del TUIR **mitigando il principio di equiparazione tra cessione a titolo oneroso di immobili e costituzione/trasferimenti di diritti reali** applicandolo solo laddove le norme non prevedono diversamente.

Analizzando le novità introdotte dalla Legge di Bilancio in esame, la **costituzione di un diritto reale di godimento** prevede l'applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. h) del TUIR con questi effetti:

- **non rileva il possesso dell'immobile ultra quinquennale** o ultradecennale **per gli immobili che hanno beneficiato del superbonus;**
- il contribuente assoggetta a **tassazione IRPEF** progressiva la **differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione**. Non sarebbe, infatti, possibile beneficiare dell'imposta sostitutiva del 26%.

Diversamente, in caso di **trasferimento a terzi di un diritto reale di godimento da parte del suo titolare**, si applica l'art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR. In questo caso:

- **non è assoggettato a tassazione** il trasferimento dei diritti detenuti da più di 5 anni o per più di 10 anni per gli immobili che hanno beneficiato del cosiddetto superbonus;
- è previsto il **calcolo della plusvalenza imponibile** come differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta e il prezzo d'acquisto o il costo del diritto ceduto;
- previa richiesta al notaio, il cedente può richiedere l'applicazione di **un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 26%** della plusvalenza realizzata.

➤ **ART. 1, COMMI DA 94 A 97\_RUOLI SCADUTI PER IMPORTI SUPERIORI A €100.000 – DIVIETO DI COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24**

Con decorrenza 01.07.2024, è previsto un **divieto di compensazione nel modello F24** in presenza di ruoli scaduti relativi ad **imposte erariali o accertamenti esecutivi** per importi complessivamente **superiori a Euro 100.000**. Tale divieto opera se non ci sono provvedimenti di sospensione e perdura sino alla completa rimozione della violazione.

Nella misura in cui il credito sia esistente, la compensazione viene ad essere sanzionata nella misura del **30%**. Non è stato chiarito, al momento, se alla sanzione possa o meno accompagnarsi anche il recupero del credito indebitamente compensato.

➤ **ART. 1, COMMI DA 94 A 97\_PRESENTAZIONE MODELLI F24 CONTENENTI COMPENSAZIONI**

A partire dall' 01.07.2024, viene esteso l'**obbligo di utilizzare i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la **presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni**. Tale obbligo si applica anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL.



➤ ART. 1, COMMA 99 **\_DISPOSIZIONE REGOLAMENTARE CONCERNENTE LE DICHIARAZIONI DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE ATTIVITA'**

Viene inserito nell'articolo 35, D.P.R. 633/1972, il nuovo comma 15-bis.3, ai sensi del **quale la partita Iva può essere richiesta** (successivamente alla cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1) **del medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita Iva, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni** dalla data di rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro (condizione prevista dal precedente comma 15-bis.2) anche in conseguenza della notifica da parte dell'ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita Iva, in relazione al periodo di attività, ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell'attività ai sensi del comma 3 (variazione di alcuni degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'attività). Si applica in ogni caso la sanzione di cui all'articolo 11, comma 7-quater, D. Lgs. 241/1997.

➤ ART. 1, COMMI 101-107 **\_MISURE IN MATERIA DI RISCHI CATASTROFALI**

Viene introdotto **l'obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro Imprese, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni** a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente **causati da eventi quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni**. L'inadempimento dell'obbligo di assicurazione viene considerato nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche. La polizza deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio. Tali valori possono essere aggiornati con Decreto Mef e Mimit, con il quale possono essere altresì stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, l'ass provvede a irrogare la **sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 Euro**.

➤ ART. 1, COMMI 296-297 **\_CREDITO D'IMPOSTA AUTOTRASPORTATORI CONTO TERZI**

**Viene esteso anche alle spese sostenute nel mese di luglio 2022** il credito d'imposta per l'acquisto di gasolio nel secondo trimestre 2022 a favore degli autotrasportatori di merci per conto terzi.

Fonti: ["Euroconference"](#)  
["Rödl&Partner"](#)

TANTE ALTRE NEWS  
E APPROFONDIMENTI  
SUL NOSTRO SITO

[www.pierlucaeassociati.it](http://www.pierlucaeassociati.it)